



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CAMPANILE PIETRO, Presidente

FAVARETTO SILVANO, Relatore

DESTRO DELFINO, Giudice

in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 25/03/2025

proposto da

Paolo Sabbadin - SBBPLA60E18L900F

Difeso da

Alessio Fassanelli - FSSLSS73T20Z133A

ed elettivamente domiciliato presso alessio.fassanelli@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01U502194 2024 IRPEF-ALTRO 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2025 depositato il 10/09/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Sabbadin Paolo, nato a Vigonza (PD), il 18.05.1960, esercente attività di officina meccanica ricorre per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento n° T6S01U502194/2024, relativo all'anno 2021, con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione del contribuente, accertando un maggior imponibile/volume d'affari e quindi contestando le seguenti imposte non dichiarate: IRPF €. 18.442, Add. Reg. €. 579, Add. Com. €. 360, IVA €. 10.356, Sanzioni €.24.896,70, oltre a contributi Inps, interessi ed accessori.

Il ricorrente eccepisce:

- l'accertamento è incentrato essenzialmente sugli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), che farebbero emergere risultati di non congruità fiscale dell'impresa, in particolare ricavi non dichiarati e redditi esigui in rapporto al proprio volume d'affari, con riferimento ai ricavi derivanti dalla cessione dei materiali, dalle ore di manodopera e dal prezzo orario della manodopera. Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale si basano su dati statistici e aggregati, che non sono in grado di riflettere le peculiarità del caso singolo e non possono essere utilizzati da soli come strumento di accertamento.

- Nel caso, l'Ufficio non poteva effettuare la ripresa utilizzando il metodo cd analitico induttivo, non essendo in presenza di una contabilità incompleta o falsa: sono insussistenti elementi gravi e concreti a sostegno dell'accertamento analitico induttivo.

- La carenza di motivazione e di prova ed infondatezza nel merito. L'accertamento non tiene in adeguata considerazione le specificità della situazioni personali del contribuente, che proprio nell'anno in contestazione si era gravemente ammalato di Covid, aveva altre patologie lombosacrali e una forma leucemica ed era andato in pensione dall'1.07.2021; la sua attività si limitava da anni ai rapporti con i clienti ed a compiti amministrativi, non ribaltabili direttamente sulle fatturazioni dei lavori. Inoltre, non si è tenuto conto delle specificità dell'azienda (piccola officina ubicata in periferia, con presenza di numerose officine concorrenti nel raggio di pochi chilometri, ben più moderne ed attrezzate, che costringevano a praticare prezzi bassi per poter stare sul mercato; infine, l'anno 2021, oggetto dell'accertamento è stato pesantemente caratterizzato dalla pandemia da Covid.

- Sulla ricostruzione presuntiva dei ricavi, il ricorrente evidenzia che ogni specie di prodotto ha il suo ricarico e non è legittimo considerare un ricarico generalizzato, applicabile a tutto il materiale acquistato e poi venduto; nel caso di specie, vi sono notevoli differenze quali quantitative tra le varie merci, che rendono inattendibile il calcolo di ricarico basato sulla media matematica (ad es. i margini sui pneumatici sono alquanto ridotti). Sulla stima delle ore lavorate, sono state indicate anche, in misura del 25%, le ore prestate dal ricorrente, che invece praticamente non interveniva sul piano operativo delle manutenzioni/riparazioni, per evidenti limiti fisici e di salute; non è stata considerato che le ore lavorate venivano forfettizzate al ribasso per la particolare situazione di mercato in cui operava l'officina, né è stato tenuto conto delle chiusure alle attività ed alla circolazione dovute alla pandemia.

- Le Sanzioni applicate sono alquanto sproporzionate.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia preliminarmente che il contribuente ha già definito le sanzioni ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997, con conseguente cessazione della materia del contendere su tale punto. Nel merito, difende il proprio operato, precisa di non aver basato il recupero sul solo esito degli ISA, bensì anche su altri elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali la bassa redditività, non congruità e non coerenza dei ricavi dichiarati dal contribuente, ritiene di aver considerato adeguatamente le condizioni di salute del ricorrente, la situazione peculiare dell'officina, l'impatto pandemico (di cui tengono conto gli stessi ISA per l'anno 2021), i ricarichi operati sulle merci e derivanti dalla manodopera. Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Nell'odierna pubblica udienza, le parti sostanzialmente si riportano alle rispettive argomentazioni e conclusioni, già presenti negli atti di causa.

In via preliminare, il Collegio prende atto della intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle sanzioni, avendo il contribuente già provveduto al loro pagamento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 472/1997.

Nel merito, Il ricorso è fondato. Infatti, per l'anno in contestazione, il ricorrente delinea e documenta un quadro della situazione sia dell'azienda accertata, sia proprio personale, tale da giustificare ampiamente i ridotti ricavi e la bassa marginalità (ancorchè comunque positiva), tali da collocare la sua attività di officina meccanica al di sotto degli ISA per la specifica categoria. Il ricorrente documenta per l'anno 2021 uno stato di salute precario, di essere pensionato dal 1 luglio, di non essere da tempo in condizioni di lavorare (se non per la parte amministrativa-contabile e dei rapporti con la clientela,) di essere stato a lungo assente dal lavoro avendo contratto il Covid in forma grave; documenta altresì la particolarità dell'azienda, collocata in periferia, senza convenzioni con le case automobilistiche, con una clientela di profilo medio-basso, con la necessità di praticare sconti elevati (in particolare forfettizzando al ribasso le ore lavorate) per poter stare su un mercato alquanto concorrenziale. Di converso, l'Ufficio oppone giustificazioni piuttosto generiche, senza entrare nel merito specifico delle eccezioni e difese del ricorrente, ben argomentate e documentate. L'Ufficio quindi non prova nel presente giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, in modo circostanziato e puntuale, nè le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva, così come previsto dall'art. 7, comma 5bis, del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso va quindi accolto, con addebito delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia dichiara cessata la materia del contendere per quanto concerne le sanzioni, accoglie il ricorso nel resto e condanna parte soccombente alle spese liquidate in Euro 2000,00 oltre agli accessori di legge.